

Circ. E11 del 21 marzo 2020

SPECIALE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Il “decreto cura Italia” (DL n. 18 del 17.3.20) ha scritto numerose norme a tutela del lavoro, in particolare ha posto misure speciali in tema di trattamenti di integrazione salariale nell’ottica di non far venir meno il sostegno alle famiglie senza gravare quelle imprese che si sono viste chiudere d’imperio l’attività – come per esempio il settore della somministrazione- o hanno semplicemente subito un calo della produzione.

Le misure adottate si applicano a tutte le attività d’impresa di tutti i settori in tutto il territorio nazionale.

NOTA OPERATIVA

Chi fosse interessato è pregato di comunicarci via mail i seguenti dati:

- 1) Nomi dei dipendenti da sottoporre ad ammortizzatore sociale***
- 2) Numero di giorni e numero di ore giornaliere da sottoporre a trattamento***
- 3) Ci riserviamo altre richieste non appena conosciuti i modelli regionali.***

4) Cassa integr. guadagni ordinaria e assegno ordinario

Questo ammortizzatore sociale si applica all’industria ed al settore edile. Sono state introdotte delle semplificazioni alla procedura di perfezionamento quali:

- eliminazione dell’obbligo di stipula dell’accordo con i sindacati,
- esenzioni dai termini di presentazione

Le aziende che chiederanno l’applicazione della CIGO non saranno tenute al pagamento

- del contributo addizionale
- dell’aliquota del finanziamento FIS
- dei contributi di finanziamento per ricorso ordinario

Il Decreto riconosce l’erogazione dell’assegno ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il datore di lavoro potrà scegliere la modalità di pagamento direttamente a carico dell'INPS senza necessità di anticiparli.

5) Trattamento CIGO per aziende in cassa integrazione straordinaria

Data l'estrema particolarità e marginalità delle aziende rientranti in questo ammortizzatore se ne tralascia la descrizione, chi si trovasse in questa situazione sarà contattato direttamente dallo studio.

6) Assegno ordinario in sostituzione di assegni di solidarietà in corso

Data l'estrema particolarità e marginalità delle aziende rientranti in questo ammortizzatore se ne tralascia la descrizione, chi si trovasse in questa situazione sarà contattato direttamente dallo studio.

7) NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – ART. 22

E' questo lo strumento che si può facilmente prevedere di maggior appeal in quanto costituisce storicamente l'ammortizzatore sociale cui si ricorre per la crisi del 2011.

Si applica a tutti i settori per i quali non trovano applicazione la CIGO o la riduzione orario. Quindi ne possono godere gli artigiani, i commercianti e le imprese dei servizi.

La CIGD viene riconosciuta con le seguenti caratteristiche:

- Durata massima della sospensione dal lavoro 9 settimane
- Accordo obbligatorio con i sindacati per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, l'accordo può essere stipulato in via telematica. Chi ha meno sino a 5 dipendenti Non deve fare nessun accordo sindacale.
- Le domande vanno presentate alla regione [siamo in attesa di conoscere la modulistica]
- Una volta emesso il decreto dalla Regione lo stesso viene inviato all'INPS la quale provvederà all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.